

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2131

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RUTELLI, APUZZO, BETTIN, BOATO, CRIPPA, DE BENETTI,
GIULIARI, LECCESE, MATTIOLI, PAISSAN, PECORARO SCA-
NIO, PIERONI, PRATESI, RONCHI, SCALIA, TURRONI**

Norme per la promozione e per la disciplina
dell'attività espressiva degli artisti di strada

Presentata il 18 gennaio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'arte di strada è un'antica e nobile tradizione che svolge un ruolo preminente nella rivalutazione della strada e della piazza quali luoghi naturali della vita sociale e culturale delle città. Essa favorisce l'incontro fra esperienze sociali e culturali diverse. Riteniamo che un fenomeno spontaneo come l'arte di strada debba essere incoraggiato e favorito in tutte le sue forme anziché ostacolato e criminalizzato. Nelle maggiori capitali europee esistono regolamenti e spazi appositamente destinati (Beaubourg a Parigi), o tradizionalmente legati all'arte di strada (piazza Dam ad Amsterdam, il metrò di Parigi, il Covent Garden a Londra). In Italia la situazione è più controversa. Mentre ci sono comuni che valorizzano, attraverso specifiche rassegne e festival (Ferrara, Teramo, eccetera), questa atti-

vità, altri, come ad esempio Roma, ostacolano l'arte di strada, utilizzando norme varate circa 60 anni fa, durante il regime fascista. Infatti, in Italia, l'arte di strada è regolamentata dall'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed è considerata come un mestiere ambulante, al pari di cenciaioli, venditori ambulanti, facchini, cocchieri, lustrascarpe e ciarlatani. Pur iscrivendosi ai sensi di questo articolo all'apposito registro, l'artista deve comunicare preventivamente luogo e data della sua esibizione all'autorità di pubblica sicurezza ed inoltre deve pagare la tassa per l'occupazione di suolo pubblico. Il carattere vessatorio ed anacronistico di tale regolamentazione è evidente, ed è in netto contrasto con quanto avviene nelle principali città euro-

pee. In Italia, l'applicazione concreta dell'articolo 121 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ha come conseguenza multe, minacce e sequestri di strumenti, che sono la causa dell'esclusione del nostro paese dal circuito internazionale degli artisti itineranti. Al contrario, a Parigi, Londra, Amsterdam, gli artisti sono liberi di esibirsi sostanzialmente senza costrizioni secondo appositi regolamenti che tutelano e favoriscono l'arte di strada. Crediamo sia giunto il momento che anche in Italia l'arte di strada sia favorita anziché ostacolata. È quello che

ci prefiggiamo con questa proposta di legge. L'arte di strada verrebbe consentita « nel rispetto delle norme sulla quiete pubblica e senza impedimento per la normale circolazione » (articolo 2). Viene demandata ai comuni l'emanazione di regolamenti nei quali siano indicati i luoghi dove non si può svolgere questa attività ed i limiti orari e acustici (articolo 3). Questa attività viene sottratta alla disciplina contenuta nell'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (articolo 4).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'attività musicale, teatrale ed espressiva degli artisti di strada si esercita liberamente nei limiti fissati dalla presente legge.

ART. 2.

1. L'attività degli artisti di strada è consentita, nel rispetto delle norme sulla quiete pubblica e senza impedimento per la normale circolazione, nelle piazze storiche, nelle piazze di mercato, nelle isole pedonali ed in altri luoghi d'incontro.

2. L'attività di cui al comma 1 non comporta commercio ambulante, né alcuna forma di occupazione permanente di suolo pubblico.

ART. 3.

1. La indicazione dei luoghi nei quali non può svolgersi l'attività degli artisti di strada e l'eventuale previsione di orari particolari e di limiti acustici sono oggetto di apposito regolamento comunale.

ART. 4.

1. All'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: « saltimbanco, cantante, suonatore » sono soppresse.